



Parma Gestione Entrate S.p.A.

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI

=

REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno trentuno gennaio duemilasei (31.1.2006),
In Parma, Comune omonimo, in Via Aurelio Saffi n.3, al piano
terreno,

Avanti a me Dottor Notaio MARCO MICHELI iscritto al Collegio
del Distretto Notarile di Parma con residenza in Parma, sono
presenti i signori:

MARELLI MARIA GIOVANNA, nata a Milano (MI) il 25 novembre
1957, domiciliata a Parma (PR), Strada della Repubblica n. 1,
dirigente,

che interviene nella sua qualità di Direttore del Settore
Società e quindi in rappresentanza del:

"COMUNE DI PARMA", con sede in Parma (PR), Strada Repubblica
n.1, Codice Fiscale n. 00162210348, in esecuzione della
delibera del Consiglio Comunale di Parma in data 27 luglio
2005, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme
all'originale si allega al presente atto sotto la lettera
"A";

TIRELLI ANTONIO, nato a Parma (PR) il 14 luglio 1946,
domiciliato a Parma (PR), Via dei Farnese n. 11,
amministratore,

che interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio



Parma Gestione Entrate S.p.A.

di Amministrazione della:

"S.E.I.T. PARMA - Società per l'esazione di Imposte e Tasse - S.p.A." con sede in Parma (PR), Via Carducci n. 26/a, capitale sociale euro 2.600.000,00, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Parma al n. 172026,

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 00989820345,

in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2005 che in estratto da me notaio certificato conforme in data odierna, n.47392 di Rep., si allega al presente atto sotto la lettera "B";

GIANNONI OSCAR, nato a Santo Stefano di Magra (SP) il 15 agosto 1951, domiciliato a Sarzana (SP), Via Nave n. 22, amministratore,

che interviene nella sua qualità di Amministratore Unico e pertanto in legale rappresentanza della:

"I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.", con sede in Roma (RM), Via Alessandro Farnese n. 26, capitale sociale euro 2.600.000,00i.v., iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 394141, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n.02478610583,

e ciò ai sensi e con i poteri derivanti dallo Statuto Sociale attualmente in vigore;

comparenti della cui identità personale sono certo, cittadini



Parma Gestione Entrate S.p.A.

italiani, i quali mediante questo atto, stipulano e convengono

quanto segue:

1) Tra le società comparenti viene costituita, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e successive modificazioni ed integrazioni, una Società per azioni denominata:

"PARMA GESTIONE ENTRATE S.p.A."

disciplinata dalle norme seguenti e da quelle dello statuto sociale di cui oltre.

2) La società ha la sede legale nel comune di Parma (PR), attualmente (ed al solo fine dell'iscrizione al Registro delle Imprese) in Strada Repubblica n. 1 e potrà istituire e/o sopprimere filiali, depositi, succursali ed agenzie o unità locali o comunque denominate sia in Italia sia all'estero.

In caso di successiva variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile, apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci.

3) La società ha per oggetto la seguente attività:



Parma Gestione Entrate S.p.A.

- la riscossione, la liquidazione, l'accertamento, il rimborso, ogni altra attività di incasso, definizione e gestione, ivi compreso il contenzioso, delle entrate tributarie, patrimoniali e comunque di qualunque natura di spettanza degli enti locali ed eventualmente anche di altri enti pubblici e di società di servizi pubblici locali, anche ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97;
- tutte le attività di supporto, complementari, propedeutiche e di sviluppo dei servizi inerenti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, di enti pubblici o privati, di società private, ivi comprese le attività di recupero crediti, che la legge consenta di svolgere;
- la conservazione, utilizzo e aggiornamento dei dati catastali e lo sviluppo di attività gestionali in materia catastale in genere, ivi compresi l'utilizzo dei dati per la revisione e classamento dei fabbricati;
- lo studio, la progettazione, la realizzazione e sviluppo di strumenti informatici, la produzione di beni e servizi nel settore informatico, compresa la gestione delle banche dati, la realizzazione di procedure organizzative, impianti, beni strumentali e attrezzature per lo svolgimento dei servizi e attività di cui sopra; elaborazione, diffusione, vendita e commercializzazione degli stessi;



Parma Gestione Entrate S.p.A.

- le rilevazioni statistiche sull'andamento delle entrate, i relativi studi normativi, le indagini di mercato inerenti il gradimento dei servizi gestiti dalla Società;
- la promozione, realizzazione, commercializzazione e vendita di convegni, pubblicazioni, consulenze e commissioni di studio e di elaborazione normativa, tutti relativi alle funzioni di cui sopra;
- la gestione del servizio pubbliche affissioni e di tutte le operazioni materiali connesse (affissioni, controllo della pubblicità negli spazi pubblici, controllo delle precedenze di affissione, ecc.);
- la gestione delle attività di installazione, manutenzione e controllo degli impianti pubblicitari di proprietà degli enti locali;
- la gestione patrimoniale e finanziaria del patrimonio immobiliare demaniale, disponibile ed indisponibile degli enti locali e gestione dei relativi servizi;
- la gestione delle aree pubbliche in concessione nelle zone a traffico limitato e non, incluse le attività connesse ed accessorie.

Ed inoltre la società ha per oggetto le ulteriori attività come elencate nell'art. 3 dell' allegato statuto, articolo che qui si deve intendere letteralmente riportato e trascritto.



Parma Gestione Entrate S.p.A.

4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente, ai sensi di legge, dall'assemblea straordinaria dei soci.

5) Il domicilio dei Soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. I Soci, gli amministratori e i sindaci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ogni variazione relativa alla propria sede, residenza o domicilio.

6) Il capitale sociale è fissato in Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) ed è rappresentato da n. 30.000 (trentamila) azioni nominative da euro 10 (dieci) ciascuna, suddivise in n.18.000 azioni di categoria "A" e in n. 12.000 azioni di categoria "B" come precisato in statuto; esso capitale viene sottoscritto in denaro, dai soci come segue:

- COMUNE DI PARMA quota da Euro 180.000,00 (centoottantamila) rappresentato da n. 18.000 (diciottomila) azioni da euro 10 ciascuna;

- S.E.I.T. PARMA - Società per l'esazione di Imposte e Tasse

- S.p.A. quota da Euro 61.200,00 (sessantunmiladuecento) rappresentato da n. 6.120 (seimilacentoventi) azioni da euro 10 ciascuna;



Parma Gestione Entrate S.p.A.

- I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. quota da Euro 58.800,00 (cinquantottomilaottocento) rappresentato da n. 5.880 (cinquemilaottocentoottanta) azioni da euro 10 ciascuna;

Totale capitale sociale Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero)

7) I componenti dichiarano che il cento per cento (100%) del capitale sociale come sopra sottoscritto (e conferito), è stato versato a Loro cura presso Banca Monte Parma S.p.A., ai sensi dell'art.2464 del Codice Civile e la relativa ricevuta in data 19 dicembre 2005, verrà esibita per l'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

8) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale inizierà oggi per terminare il 31 dicembre 2006.

9) Per i primi tre esercizi sociali, e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2008, viene nominato un Consiglio di amministrazione composto di 5 (cinque) cinque membri, nelle persone dei Signori MARCHINI ROBERTO, nato a Borgo Val di Taro (PR) il 9 maggio 1957, domiciliato a Borgo Val di Taro (PR), Via Nazionale n. 132, amministratore, Codice Fiscale MRC RRT 57E09 B042P; TEDESCHI PAOLO MARIA, nato a Parma (PR) il 25 maggio 1942,



Parma Gestione Entrate S.p.A.

domiciliato a Parma (PR), Via XX Marzo n. 1, consulente,

Codice Fiscale TDS PMR 42E25 G337R;

ACQUISTAPACE LAURA, nata a Borgo Val di Taro (PR) il 31 gennaio 1960, domiciliata a Parma (PR), Via XXII Luglio n. 15, avvocato, Codice Fiscale CQS LRA 60A71 B042I;

CALTABIANO GIUSEPPE, nato a Taormina (ME) il 17 maggio 1954, domiciliato a Parma (PR), Via Monteverdi n. 14, Quadro Direttivo, Codice Fiscale CLT GPP 54E17 L042P;

GIANNONI OSCAR, nato a Santo Stefano di Magra (SP) il 15 agosto 1951, domiciliato a Sarzana (SP), Via Nave n. 22, amministratore, Codice Fiscale GNN SCR 51M15 I363G;

i quali accetteranno la carica riservandosi di depositarne la formale accettazione nei tempi e nei modi di legge.

I soci seduta stante nominano Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor MARCHINI ROBERTO, sopra generalizzato.

10) Vengono nominati i componenti del Collegio sindacale nelle persone dei signori:

CAVALCA FLORIO, nato a Parma (PR) il 5 agosto 1946, domiciliato a Parma (PR), Via Sicuri n. 60/A, dottore commercialista, Codice Fiscale CVL FLR 46M05 G337F, Presidente;

FOSCHI ANDREA, nato a Parma (PR) il 13 ottobre 1964, domiciliato a Parma (PR), Piazzale San Lorenzo n. 1/1,



Parma Gestione Entrate S.p.A.

dottore commercialista, Sindaco effettivo,

Codice Fiscale FSC NDR 64R13 G337L;

TIRELLI ANTONIO, nato a Parma (PR) il 14 luglio 1946, domiciliato a Parma (PR), Via dei Farnese n. 11, dottore commercialista, Codice Fiscale TRL NTN 46L14 G337H, Sindaco effettivo;

GRECO MARINO, nato a Casole Bruzio (CS) il 24 settembre 1945, domiciliato a Parma (PR), Largo Schedoni n. 1, dottore commercialista, Codice Fiscale GRC MRN 45P24 B983F Sindaco supplente;

DALL'ARGINE ANDREA, nato a Parma (PR) il 28 gennaio 1966, domiciliato a Parma (PR), Via Palestro n. 13, dottore commercialista, Codice Fiscale DLL NDR 66A28 G337F Sindaco supplente;

I nominati, tutti iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed aventi i requisiti di legge, accetteranno la carica e ne depositeranno la formale accettazione al Registro delle Imprese nei tempi e nei modi di legge.

L'emolumento annuale per i componenti del Collegio Sindacale testè nominati viene fissato e sarà corrisposto in base alla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti attualmente in vigore.

11) I componenti dichiarano di autorizzare il signor MARCHINI



Parma Gestione Entrate S.p.A.

ROBERTO, a ritirare dall'istituto suddetto, l'importo del cento per cento (100%) di cui al precedente articolo 6), non appena ultimate le formalità per la legale costituzione della società, rilasciandone valida quietanza, esnoreando l'istituto stesso da ogni responsabilità.

12) Gli utili netti risultanti da bilancio verranno ripartiti come fissato dallo Statuto Sociale di cui oltre.

13) La società si intende costituita sotto l'osservanza e l'adempimento di tutte le norme che formano oggetto del presente atto costitutivo e dell'allegato statuto sociale, composto di quarantaquattro articoli e dattiloscritto su diciotto pagine di cinque fogli che previa lettura da me data ai comparenti viene dagli stessi approvato e sottoscritto ed allegato a questo atto sotto la lettera "C" perché ne formi parte integrante e sostanziale.

14) Il signor MARCHINI ROBERTO è infine autorizzato, sempre con firma libera e disgiunta, a compiere tutte le pratiche per la legale costituzione della società, apportando anche al presente atto ed all'allegato statuto tutte le eventuali modifiche che venissero richieste dalla competente Autorità in sede di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

15) Le spese del presente atto, ammontanti presuntivamente ad euro cinquemila, e quelle ad esso conseguenziali vengono



Parma Gestione Entrate S.p.A.

assunte dalla società.

16) I componenti concordemente dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati che dichiarano di ben conoscere.

E richiesto ho ricevuto il presente atto che dattiloscritto da persona di mia fiducia su dieci pagine e parte della undicesima di tre fogli è stato, da me notaio, letto ai componenti i quali, in segno di approvazione, con me notaio lo hanno sottoscritto.

FIRMATI ALL'ORIGINALE:

MARELLI MARIA GIOVANNA

TIRELLI ANTONIO

GIANNONI OSCAR

MARCO MICHELI notaio

=====

ALLEGATI "A" e "B"

OMISSIS

=====

Allegato "C" all'atto N. 47393/14514 di Repertorio

"PARMA GESTIONE ENTRATE S.p.A."

con sede in Parma

STATUTO



Parma Gestione Entrate S.p.A.

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1.1. E' costituita, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, la società per azioni denominata

"PARMA GESTIONE ENTRATE S.p.A."

Art. 2 - Sede

2.1. La Società ha sede in Parma.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede la Società, nonché potrà istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 3 - Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto:

- la riscossione, la liquidazione, l'accertamento, il rimborso, ogni altra attività di incasso, definizione e gestione, ivi compreso il contenzioso, delle entrate tributarie, patrimoniali e comunque di qualunque natura di spettanza degli enti locali ed eventualmente anche di altri enti pubblici e di società di servizi pubblici locali, anche ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97;



Parma Gestione Entrate S.p.A.

- tutte le attività di supporto, complementari, propedeutiche e di sviluppo dei servizi inerenti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, di enti pubblici o privati, di società private, ivi comprese le attività di recupero crediti, che la legge consenta di svolgere;
- la conservazione, utilizzo e aggiornamento dei dati catastali e lo sviluppo di attività gestionali in materia catastale in genere, ivi compresi l'utilizzo dei dati per la revisione e classamento dei fabbricati;
- lo studio, la progettazione, la realizzazione e sviluppo di strumenti informatici, la produzione di beni e servizi nel settore informatico, compresa la gestione delle banche dati, la realizzazione di procedure organizzative, impianti, beni strumentali e attrezzature per lo svolgimento dei servizi e attività di cui sopra; elaborazione, diffusione, vendita e commercializzazione degli stessi;
- le rilevazioni statistiche sull'andamento delle entrate, i relativi studi normativi, le indagini di mercato inerenti il gradimento dei servizi gestiti dalla Società;
- la promozione, realizzazione, commercializzazione e vendita di convegni, pubblicazioni, consulenze e commissioni di studio e di elaborazione normativa, tutti relativi alle funzioni di cui sopra;



Parma Gestione Entrate S.p.A.

- la gestione del servizio pubbliche affissioni e di tutte le operazioni materiali connesse (affissioni, controllo della pubblicità negli spazi pubblici, controllo delle precedenze di affissione, ecc.);
- la gestione delle attività di installazione, manutenzione e controllo degli impianti pubblicitari di proprietà degli enti locali;
- la gestione patrimoniale e finanziaria del patrimonio immobiliare demaniale, disponibile ed indisponibile degli enti locali e gestione dei relativi servizi;
- la gestione delle aree pubbliche in concessione nelle zone a traffico limitato e non, incluse le attività connesse ed accessorie.

3.2. La Società, previa le autorizzazioni di legge e nel rispetto della procedure necessarie, può svolgere il servizio di tesoreria degli enti pubblici e locali, compiendo ogni attività accessoria ad esso.

3.3. La Società può inoltre svolgere ogni attività di supporto amministrativo, commerciale, organizzativo e gestionale nell'ambito dei servizi gestiti per conto degli enti pubblici sia territoriali che non territoriali.

3.4. La Società può elaborare e vendere a soggetti privati o pubblici, servizi e procedure amministrative e informatiche, consulenze, sistemi organizzativi, assumere incarichi



Parma Gestione Entrate S.p.A.

amministrativi, come la gestione degli sportelli al pubblico, anche elettronici, la gestione delle attività di supporto alla vendita e di post vendita, alla organizzazione e alla elaborazione delle politiche di marketing. Potrà gestire, amministrare, commercializzare, patrimoni, brevetti o altri diritti.

3.5. La Società può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari utili per il conseguimento dell'oggetto e dello scopo sociale, ivi comprese, nei limiti di legge, le acquisizioni di partecipazioni e la costituzione di enti, consorzi, associazioni, gruppi europei di interesse economico, società cooperative e lucrative, specificandosi che l'eventuale svolgimento di attività finanziarie e l'assunzione di partecipazioni non debba avvenire in via prevalente nei confronti del pubblico e comunque, nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 385/1993 ed ulteriori normative in materia.

3.6. La Società può, altresì, rilasciare garanzie personali o reali, avalli e fidejussioni a favore di enti e società controllate o collegate e potrà emettere obbligazioni.

3.7. Nel rispetto della normativa vigente e previa le eventuali autorizzazioni necessarie, la Società può partecipare a pubbliche gare, concorsi, appalti e licitazioni



Parma Gestione Entrate S.p.A.

private, effettuati da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività, anche al di fuori del territorio del Comune di Parma e a tal fine può costituire, con altre società ed enti, raggruppamenti temporanei d'impresa.

3.8. Alla Società è comunque vietata l'attività di commercializzazione della pubblicità e comunque l'esercizio diretto o indiretto di influenza dominante, ai sensi dell'art. 2359 c.c., nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di commercializzazione della pubblicità.

3.9. La Società può assumere in Italia e all'estero, non in forma prevalente e nei limiti di legge, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, con esclusione dell'assunzione di partecipazioni al fine del collocamento.

Art. 4 - Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termine di legge, dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 5 - Domicilio

5.1. Il domicilio dei Soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che



Parma Gestione Entrate S.p.A.

risulta dai libri sociali. I Soci, gli amministratori e i sindaci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ogni variazione relativa alla propria sede, residenza o domicilio.

Art. 6 - Capitale e azioni

6.1. Il capitale sociale è di Euro 300.000,00 (trecentomila) ed rappresentato da n. 30.000 (trentamila) azioni nominative, di Euro 10 (dieci) cadauna, suddivise in n. 18.000 (diciottomila) azioni di categoria "A" e in n. 12.000 (dodicimila) azioni di categoria "B".

6.2. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

6.3. Le azioni di categoria "A" devono in ogni caso essere di numero superiore a quelle di categoria "B"; le azioni di categoria "A" non possono appartenere che a enti locali.

Le azioni di categoria "B" non possono appartenere che a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446/97, istituito con D.M. 11 settembre 2000, n. 289.

6.4. Il capitale sociale può essere aumentato solo con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci. In tale sede, può essere derogato il disposto dell'art. 2342, comma 1 del Codice Civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

Art. 7 - Riscatto, categorie speciali di azioni e strumenti



finanziari

7.1. Le azioni di categoria "B", sono riscattabili dai Soci titolari di azioni di categoria "A", secondo i criteri di cui al successivo art. 7.2, al verificarsi dei seguenti eventi:

- il titolare delle azioni di categoria "B" incorra nella cancellazione o sospensione dall'albo, come previsto rispettivamente dagli artt. 11 e 12 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289;
- il titolare delle azioni di categoria "B" sia dichiarato fallito, sottoposto ad altre procedure concorsuali o venga posto in liquidazione;
- risoluzione per inadempimento del contratto di servizio.

7.2. Al fine di mantenere la continuità dell'attività sociale, il riscatto si perfeziona mediante cessione delle azioni a favore di altro soggetto iscritto all'albo previsto dal Decreto Legislativo n. 446/97, individuato dai Soci titolari delle azioni di categoria "A", secondo le procedure di legge e nel caso in cui i soci titolari di azioni di categoria "B" già presenti nella compagine azionaria non abbiano esercitato, in tutto o in parte, il diritto di prelazione loro spettante.

7.3. Nelle more del perfezionamento della procedura di riscatto, i diritti sociali del Socio titolare di azioni di categoria "B" sono sospesi.



Parma Gestione Entrate S.p.A.

7.4. La Società può emettere categorie speciali di azioni e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.

7.5. I titolari di categorie speciali di azioni e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi sono organizzati in assemblee speciali che deliberano obbligatoriamente su tutto ciò che sia inerente ai propri diritti speciali, secondo le regole dell'Assemblea straordinaria.

Art. 8 - Obbligazioni

8.1. La Società può emettere obbligazioni non convertibili con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'Assemblea straordinaria.

8.2. I titolari di obbligazioni devono scegliere un rappresentante comune e si riuniscono in Assemblea ai sensi del successivo art. 30.

Art. 9 - Patrimoni destinati

9.1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi di legge.

9.2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 17 del presente statuto con le maggioranze di cui all'art. 22 del presente statuto.

Art. 10 - Finanziamenti



Parma Gestione Entrate S.p.A.

10.1. La Società può acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 11 - Trasferimento delle azioni

11.1. Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate, fermo restando che è inefficace, nei confronti della Società, il trasferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.M. 11 settembre 2000 n. 289.

11.2. Per il trasferimento delle azioni di categoria "A" si devono osservare le disposizioni di cui al successivo art. 12, al fine di rispettare l'esercizio del diritto di prelazione a favore dei soci titolari della medesima categoria di azioni "A".

11.3. Per il trasferimento delle azioni di categoria "B" si devono osservare le disposizioni di cui al successivo art. 13, al fine di rispettare l'esercizio del diritto di prelazione a favore dei soci titolari della medesima categoria di azioni "B", ferma restando, in caso di trasferimento delle azioni di categoria "B" a soggetti non soci, la clausola di gradimento.



Parma Gestione Entrate S.p.A.

Art. 12 - Trasferimento di azioni di categoria "A"

12.1. Il Socio titolare di azioni di categoria "A" che intenda trasferirle, in tutto o in parte, ovvero che intenda trasferire i diritti di opzione su nuove azioni e/o su obbligazioni convertibili della stessa categoria, emesse in caso di aumento del capitale sociale, deve comunicare la propria offerta, a mezzo lettera raccomandata, al Consiglio di Amministrazione. L'offerta deve contenere le generalità del terzo acquirente e le condizioni del trasferimento, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, deve comunicare l'offerta agli altri Soci titolari di azioni di categoria "A", che possono esercitare il diritto di prelazione con le modalità di seguito specificate.

12.3. Ogni Socio titolare di azioni di categoria "A", interessato all'acquisto, deve far pervenire al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

12.4. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da



Parma Gestione Entrate S.p.A.

parte di più di un Socio avente diritto, le azioni offerte spetteranno ai Soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

12.5. Se qualcuno dei Soci aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

12.6. Qualora nella comunicazione sia indicato come terzo acquirente un soggetto già Socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri Soci.

12.7. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni di categoria "A", formulata con le modalità sopra indicate, equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il terzo acquirente la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuntiatio.



Parma Gestione Entrate S.p.A.

12.8. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dal Socio offerente.

12.9. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei Soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

12.10. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore che stabilisce il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia dove ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

12.11. Nell'effettuare la determinazione del prezzo di cessione, l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.



Parma Gestione Entrate S.p.A.

12.12. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10 % al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

12.13. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il Socio che intende procedere al trasferimento ha facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve essere inoltrata in copia anche a tutti i Soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il Socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il Socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei Soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.



Parma Gestione Entrate S.p.A.

12.14. Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

a) dei Soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 10% al prezzo offerto dal potenziale acquirente;

b) del Socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;

c) per metà dei Soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del Socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

12.15. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità delle azioni offerte; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte, ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il Socio offerente è libero di trasferire tutte le azioni al cessionario indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei Soci.



Parma Gestione Entrate S.p.A.

12.16. Il diritto di prelazione spetta ai Soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Art. 13 - Trasferimento azioni di categoria "B"

13.1. Le azioni di categoria "B" non possono essere trasferite prima del decorso di cinque anni dalla data di costituzione della società.

13.2. In caso di trasferimento di azioni di categoria "B", si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 12, in relazione al diritto di prelazione spettante a favore degli altri Soci titolari della medesima categoria di azioni "B".

13.3. In caso di mancato esercizio, totale o parziale, del diritto di prelazione da parte degli altri Soci titolari di azioni di categoria "B", si applica la clausola di gradimento di seguito disciplinata.

13.4. Il Consiglio di Amministrazione, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, deve notificare con lettera raccomandata al Socio offerente il proprio consenso al trasferimento delle azioni a favore del potenziale acquirente, ovvero il proprio dissenso motivato, ove ritenga l'aspirante socio carente dei requisiti di capacità finanziaria, commerciale, tecnica o professionale, necessari



Parma Gestione Entrate S.p.A.

allo svolgimento della complessiva attività sociale.

13.5. Scaduto infruttuosamente il termine di cui all'art. 13.4, il trasferimento delle azioni da parte del Socio offerente sarà ritenuto gradito dal Consiglio di Amministrazione.

13.6. Il Socio offerente deve comunicare, con lettera raccomandata, ai Soci titolari di azioni di categoria "A", l'avvenuta acquisizione del consenso al trasferimento delle sue azioni.

Art. 14 - Recesso

14.1. Ai Soci spetta il diritto di recedere nelle ipotesi e con le modalità previste dalla legge.

Art. 15 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

15.1. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo c.c.

Art. 16 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

16.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

16.2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

a. l'approvazione del bilancio;



Parma Gestione Entrate S.p.A.

- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 17 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

17.1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'art. 8 del presente statuto;
- d. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 9 del presente statuto;
- e. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Le materie di competenza dell'Assemblea straordinaria di cui alla precedenti lettere a., c., d., e. devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale per avere efficacia nei confronti del Socio Comune di Parma.

Art. 18 - Convocazione dell'Assemblea

18.1. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di



Parma Gestione Entrate S.p.A.

Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

18.2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea.

18.3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

18.4. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

18.5. L'Assemblea viene convocata mediante avviso spedito ai Soci con lettera raccomandata, o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.

Art. 19 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione



Parma Gestione Entrate S.p.A.

19.1. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

19.1. L'Assemblea di seconda o di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Art. 20 - Assemblea totalitaria

20.1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

20.2. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 21 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

21.1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che



Parma Gestione Entrate S.p.A.

rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

21.2. L'Assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

21.3. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

E' inefficace la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 22 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

22.1. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

22.2. In seconda convocazione e ulteriore convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di un terzo del capitale Sociale per le delibere inerenti:

a. il cambiamento dell'oggetto Sociale;



Parma Gestione Entrate S.p.A.

- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero.

22.3. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.

Art. 23 - Norme per il computo dei quorum

23.1. Si considerano presenti tutti i Soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente ed esibiscano almeno una azione.

23.2. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

23.3. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'Assemblea; in tal caso la stessa potrà



Parma Gestione Entrate S.p.A.

tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

23.4. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione.

23.5. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

23.6. Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova Assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una Assemblea in prima convocazione.

Art. 24 - Rinvio dell'Assemblea

24.1. I Soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 25 - Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare

25.1. Hanno diritto di voto gli azionisti muniti del diritto di voto in misura pari al valore della propria partecipazione.

25.2. Ai sensi dell'art. 2370, terzo comma c.c., gli



Parma Gestione Entrate S.p.A.

amministratori in seguito alla consegna sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

25.3. I Soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Art. 26 - Rappresentanza del Socio in Assemblea: le deleghe

26.1. Fermi i divieti di cui all'art. 2372 c.c., i Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

26.2. La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

26.3. Se il Socio ha conferito la delega ad un soggetto diverso da una persona fisica, il legale rappresentante di questo rappresenta il Socio in Assemblea.

In alternativa, tale soggetto diverso da una persona fisica può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

26.4. La stessa persona non può rappresentare più di venti Soci.



Parma Gestione Entrate S.p.A.

26.5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società.

26.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

Art. 27 - Presidente e segretario dell'Assemblea.

Verbalizzazione

27.1. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

27.2. L'Assemblea, a maggioranza semplice del capitale presente, nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

27.3. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

27.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il



Parma Gestione Entrate S.p.A.

potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

27.5. Il verbale dell' Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

27.6. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 28 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

28.1. L' Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono



Parma Gestione Entrate S.p.A.

contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Art. 29 - Modalità di voto

29.1. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un Socio è un voto non espresso.

Art. 30 - Assemblea degli Obbligazionisti

30.1. Il funzionamento dell'Assemblea degli obbligazionisti è regolato dalle norme previste dal codice civile.

Art. 31 - Annullamento delle deliberazioni Assembleari

31.1. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal Collegio Sindacale o dai Soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Art. 32 - Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione

32.1. La gestione della Società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Art. 33 - Divieto di concorrenza

33.1. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del



Parma Gestione Entrate S.p.A.

divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

Art. 34 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

34.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di membri, compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero.

34.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche non Soci, durano in carica fino alla data di convocazione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati nella carica.

34.3. I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, contenenti ciascuna un numero di candidati, numerati in ordine progressivo, non superiore al numero dei Consiglieri complessivamente eleggibili.

34.4. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

34.5. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e



Parma Gestione Entrate S.p.A.

attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dall'Assemblea per assumere la carica.

34.6. Ciascun Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

34.7. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

34.8. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

34.9. Ogni Azionista avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

34.10. Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;



Parma Gestione Entrate S.p.A.

- da ciascuna altra lista saranno tratti i restanti amministratori. A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente in ragione del numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste e varranno a costituire un'unica graduatoria decrescente da cui saranno tratti i candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

34.11. A parità di quoziente, sarà eletto il consigliere appartenente alla lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di ulteriore parità si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Per la nomina degli amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

34.12. Nel caso in cui due liste ottengano lo stesso maggior numero di voti, da ciascuna di esse sarà tratto lo stesso numero di amministratori, fermo restando che, qualora il numero di amministratori da trarre dalle liste di maggioranza sia dispari, il restante amministratore sarà eletto con nuova votazione da parte dell'intera Assemblea che lo sceglierà fra i primi due candidati non eletti da tali liste.



Parma Gestione Entrate S.p.A.

34.13. Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi e nei limiti dell'art. 2386 del c.c., scegliendoli in ragione dell'ordine di presentazione nella lista dell'amministratore cessato dalla carica, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza e ancora disponibili, e sempre che i proponenti la lista siano ancora Soci.

34.14. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

34.15. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 35 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

35.1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

35.2. Il presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.



Parma Gestione Entrate S.p.A.

35.3. Il Presidente garantisce l'osservanza dei principi di legalità, imparzialità e rispetto dello Statuto dei diritti del Contribuente (legge 212/2000).

Art. 36 – Organi delegati

36.1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

36.2. Il Consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte il presidente, l'amministratore delegato ed un terzo consigliere nominato dal Consiglio stesso.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

36.3. Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

36.4. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma quarto, c.c.

36.5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.



Parma Gestione Entrate S.p.A.

36.6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, determinandone i poteri.

Art. 37 - Delibere del Consiglio di Amministrazione

37.1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

37.2. La convocazione è fatta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno otto giorni prima della riunione, con lettera da spedire con raccomandata a/r ovvero mediante fax, telegramma o posta elettronica.

37.3. Nei casi di urgenza il termine di cui al precedente punto è ridotto a tre giorni.

37.4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

37.5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i



Parma Gestione Entrate S.p.A.

sindaci.

37.6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

37.7. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 38 - Rappresentanza sociale

38.1. La rappresentanza della Società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione.

38.2. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del Consiglio, limitatamente all'oggetto della delega. Ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 39 - Remunerazione degli amministratori

39.1. Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

39.2. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea.

39.3. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli



Parma Gestione Entrate S.p.A.

investiti di particolari cariche.

Art. 40 - Collegio sindacale

40.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita, altresì, il controllo contabile, fino a che permangano le condizioni di cui all'art. 2409-bis, ultimo comma, c.c. venendo meno le quali l'Assemblea nominerà un revisore o una Società di revisione ai sensi dell'art. 2409-quater c.c.

40.2. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei nominati.

40.3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

40.4. I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del



Parma Gestione Entrate S.p.A.

termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

40.5. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Art. 41 - Bilancio e utili

41.1. Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

41.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Art. 42 - Scioglimento e liquidazione

42.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

42.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.



Parma Gestione Entrate S.p.A.

42.3. L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Art. 43 - Foro competente

43.1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società e relativa al rapporto sociale, o comunque nascente in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente statuto sarà competente il foro di Parma.

Art. 44 - Computo dei termini

44.1. Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

FIRMATI ALL'ORIGINALE:



Parma Gestione Entrate S.p.A.

MARELLI MARIA GIOVANNA

TIRELLI ANTONIO

GIANNONI OSCAR

MARCO MICHELI notaio

Il presente atto è stato:

- registrato a Parma il 6 febbraio 2006 al n.806, Serie 1° con Euro 215,48;
- depositato al Registro delle Imprese di Parma il 1 febbraio 2006 al R.E.A. n.233.794.